



COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Provincia di Lodi

COPIA

Codice ente	11087
DELIBERAZIONE N. 86 in data 19-12-2025 Soggetta invio capigruppo (S)	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE CANONE UNICO
PATRIMONIALE - ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **17:20**, in videoconferenza o mista, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

Accertato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale vigente, il rispetto delle condizioni di cui al comma 3:

- a) che siano presenti nello stesso luogo della riunione ovvero siano contemporaneamente collegati il Presidente e il Segretario comunale che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti,

si procede al suo regolare svolgimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del succitato Regolamento, la Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Rossi Paola	Sindaco	Presente in videoconferenza
Foletti Luca Giovanni	Assessore	Presente in videoconferenza
Tantardini Roberto	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti	3
Totale assenti	0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marianna Sommariva, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa Paola Rossi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento del Canone Unico Patrimoniale.

Rilevato che la concreta determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 comma 2 lett. f) (esclusione delle competenze di Consigli Comunali) e dell'art. 48 (competenze delle Giunte) del Tuel, in ragione della previsione per cui tutte le materie non espressamente previste come di competenza Consiliare o del Sindaco sono di competenza dell'organo esecutivo.

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall'applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, secondo l'interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza.

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive.

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono di fatto rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa.

Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti.

Valutato quanto sopra, si ritiene sussistano i presupposti per aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

Vista la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati "A" e "B".

Preso atto che lo schema tariffario allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, risponde sostanzialmente alle esigenze dell'Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti.

Visto il Tuel per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente.

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabilite entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, a valere comunque per l'anno di riferimento del bilancio stesso.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile di Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Tuel, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto nell'art. 147/bis comma 1 del Tuel.

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Tuel.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge

160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 8,75% misura inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
3. Di dare atto che le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto saranno annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;
4. Di dare atto che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, al Concessionario del servizio di riscossione ed accertamento del canone relativo alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni.
6. Di dare atto che le tariffe 2026 relative alle occupazioni permanenti con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, saranno oggetto di incremento in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno 2025, ai sensi di legge.
7. Di pubblicare il presente atto sul sito dell'Amministrazione Trasparente.
8. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

F.to Dott.ssa Paola Rossi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marianna Sommariva

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica,
si esprime parere: Favorevole.

19-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sandra Milas

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica,
si esprime parere: Favorevole.

19-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sandra Milas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 15 Registro delle Pubblicazioni

Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addì, S

IL MESSO COMUNALE
F.to Simona Zambarbieri

È copia conforme all'originale.